

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, avendo appreso che l'avvocato B.V. era stato condannato a sei mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 380 c.p., per patrocínio infedele, iniziava un procedimento disciplinare nei confronti del B. contestandogli la violazione degli artt. 5, 7, 8, 22, 31, 41 e 44 del codice deontologico per i fatti nel dettaglio descritti nella formulata incolpazione.

Al termine dell'espletata istruttoria il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con decisione 9/12/2005, irrogava al B. la sanzione disciplinare della radiazione.

Avverso la detta decisione l'avvocato B. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense il quale, con pronuncia 4/7/2007, in parziale accoglimento dell'impugnativa, riduceva la sanzione disciplinare inflitta a quella della cancellazione dall'Albo degli avvocati. Il C.N.F., per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che la procedura (e la decadenza) di cui alla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, comma 4, - secondo cui il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione - non si attagliava alle fattispecie di lavoro autonomo e si applicava esclusivamente "nei confronti dei dipendenti indicati dell'art. 3, comma 1", ossia dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici; che l'eccezione sollevata dal B. - relativa alla nullità della decisione impugnata per la mancata convocazione di tutti i consiglieri e per l'assenza di un consigliere era superata dall'acquisizione della nota 8/1/2007 del COA di Sondrio alla quale erano stati allegati gli avvisi di convocazione dei consiglieri e la specifica dichiarazione del consigliere avvocato D.C.M. assente alle udienze; che peraltro l'eccezione del ricorrente risultava preclusa in quanto non sollevata nel corso del procedimento disciplinare innanzi al COA; che, valutati i fatti e le condotte alla luce di quanto emerso nel procedimento disciplinare, appariva congrua la sanzione disciplinare della cancellazione in luogo di quella più afflittiva della radiazione irrogata dal consiglio territoriale.

La cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata chiesta dall'avvocato B.G. con ricorso affidato a tre motivi.

Il B. ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sondrio ed il Procuratore Generale presso questa Corte non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'avvocato B.V. denuncia violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, in relazione alla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, sostenendo che il CNF ha errato nel rigettare l'eccezione di estinzione dell'azione disciplinare per aver il COA di Sondrio iniziato detta azione disciplinare oltre il termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza dal citato L. n. 97 del 2001, art. 5. Ad avviso del ricorrente, al contrario di quanto affermato dal CNF, anche per i procedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati sono applicabili le innovazioni dettate dalla L. n. 97 del 2001. Pertanto, poichè in data 23/2/2005 il COA di Sondrio ha avuto conoscenza della sentenza penale del tribunale di Sondrio 14/2/2005 n. 20 passata in giudicato il 1 marzo successivo, risulta evidente la scadenza del termine per l'instaurazione del

procedimento disciplinare iniziato solo il 7/7/2005 con la notifica dell'atto di incolpazione.

Il motivo è infondato: la decisione impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con la censura in esame.

Occorre premettere che il comma quarto della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, - che detta norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - dispone testualmente:

"Salvo quanto disposto dall'art. 32 quinquies c.p., nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati dell'art. 3, comma 1, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 c.p.c.".

La L. n. 97 del 2001, art. 3, comma 1, richiamato dall'art. 5, comma 4, della stessa legge - detta disposizioni in tema di trasferimento dei dipendenti "di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica" a seguito di rinvio a giudizio per alcuni reati singolarmente indicati.

Tanto premesso va osservato che effettivamente la L. n. 97 del 2001, è applicabile in linea di massima e generale anche ai procedimenti disciplinari a carico dei professionisti. Ciò non vale però per quelle norme della citata legge che presuppongono logicamente il rapporto di lavoro subordinato e che, dettate in via esclusiva per tale rapporto, sono incompatibili con le posizioni di lavoro autonomo.

Le sopra riportate disposizioni normative - in base ad una corretta e logica interpretazione della ratio e della lettera delle stesse - si devono appunto ritenere applicabili, come coerentemente affermato dal CNF nella decisione impugnata e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, solo ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti indicati della L. n. 97 del 2001, art. 3, comma 1, e non ai professionisti lavoratori autonomi (quali gli avvocati) ponendosi esclusivamente in relazione ai primi la necessità di provvedere al loro "trasferimento" ad un ufficio diverso da quello occupato al momento del fatto oggetto del procedimento penale e ciò per evitare il discredito che le amministrazioni o gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica possono ricevere da tale permanenza.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, in relazione il R.D. 22 gennaio 2007, n. 37, artt. 43 e 61, deducendo di aver eccepito l'invalidità della costituzione del COA nella seduta del 3/10/2005 per la mancata convocazione di tutti i consiglieri.

Il CNF ha respinto la detta eccezione sulla base della nota inviata dal COA di Sondrio in data 8/1/2007. Di tale nota, però, il CNF non doveva tener conto in quanto acquisita oltre il termine perentorio di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 61. Peraltro, al contrario di quanto affermato dal CNF, l'eccezione di irregolare

costituzione del COA ben può essere sollevata per la prima volta in sede di ricorso al CNF. Anche questo motivo è manifestamente infondato posto che - come dedotto dallo stesso ricorrente e come risulta dalla consentita lettura degli atti del procedimento innanzi al CNF - l'udienza di discussione, inizialmente fissata per il 14/12/2006, è stata differita (in accoglimento dell'istanza del B.) al 22/2/2007. Il CNF ha quindi provveduto a comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio - con la missiva in atti del 9/1/2007 - la data della nuova seduta fissata per la trattazione del ricorso proposto dal B. e ciò "ai sensi e per gli effetti del R.D. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 61, comma 5". Il detto spostamento della data inizialmente fissata per il dibattimento ha comportato l'ovvio e necessario spostamento anche del termine per il deposito di memorie e documenti fino a dieci giorni prima della nuova data del dibattimento.

Nella specie dalla lettura degli atti risulta che la nota 8/1/2007 inviata dal COA di Sondrio è pervenuta ed è stata acquisita dal CNF in data 16/1/2007 ossia ben prima del 12/2/2007 termine di decadenza per il deposito di documenti con riferimento alla data dell'udienza del dibattimento fissata dal CNF per il 22/2/2007.

Va peraltro evidenziato che il B. - intervenuto personalmente nella seduta del 22/2/2007 non ha sollevato alcuna eccezione in merito all'acquisizione del documento inviato dal COA di Sondrio.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D.L. n. 1578, art. 56, in relazione all'art. 44 del medesimo R.D., per aver il CNF esposto una motivazione apparente e non ricostruibile logicamente oltre che non riferibile ai fatti di causa.

Esso B. aveva impugnato la decisione del COA nella parte in cui aveva assunto come definitivamente accertato che l'imputato aveva commesso i fatti oggetto dell'imputazione integranti i reati di infedele patrocinio e di appropriazione indebita. Le numerose censure al riguardo mosse alla decisione del COA non sono state esaminate dal CNF che nulla ha aggiunto circa la rilevanza dei fatti contestati e circa la necessaria proporzionalità tra l'illecito disciplinare e la relativa sanzione. Il CNF, inoltre, non ha considerato che nella specie andava applicato del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 44 e non l'art. 42.

Il ricorrente, in relazione a tale motivo di ricorso, ha quindi sottoposto all'esame di questa Corte il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: "A norma della L. n. 1578 del 1933, art. 44, sussiste l'obbligo per il consiglio territoriale di procedere disciplinarmente per il medesimo fatto che ha formato oggetto dell'incolpazione senza incidere sulla motivata valutazione che l'Organo disciplinare potrà fare in relazione al caso concreto nel rispetto della necessaria proporzionalità tra l'illecito disciplinare commesso e la relativa sanzione." Il motivo è inammissibile.

Trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata il 4 luglio 2007 ad esso si applica l'art. 366 bis c.p.c., (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27, detto D.Lgs., ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006).

Tale articolo dispone che "nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

Nel caso di specie con il motivo proposto è stata dedotta la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, che - riferendosi alla possibilità per gli interessati e per il P.M. di proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione - non ha alcun collegamento con il quesito di diritto così come articolato e sopra riportato.

Del pari il detto quesito non presenta connessione logica con la parte del motivo con il quale il B. - sostenendo l'applicabilità nel caso di specie del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 44 e non dell'art. 42, - sostanzialmente lamenta vizi di motivazione della decisione impugnata con particolare riferimento alla valutazione della condotta di esso ricorrente ed al punto concernente la "proporzionalità tra l'illecito disciplinare e la relativa sanzione".

In proposito è appena il caso di rilevare che la formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 bis c.p.c., postula l'enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che - come appunto nella specie - si concluda con l'esposizione di un quesito non corrispondente al contenuto del motivo ed alla sua argomentazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con il conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Non vi è luogo a pronuncia sulla spese di questo giudizio di legittimità non avendo le parti intimato svolgere attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008 Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2008